

Regione Siciliana



Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale Agricoltura
OCM Vino – Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi"-
“Invito per la presentazione dei progetti campagna 2026/2027”.

(Premessa e disposizioni generali)

Visti:

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e 1234/07 del Consiglio ed in particolare l'articolo 45.

Il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;

Il regolamento UE 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il reg. UE 2021/2115 de Parlamento Europeo e del consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027;

Visto il Decreto ministeriale n. 331843 del 26 giugno 2023, (di seguito Decreto Ministeriale) di attuazione della misura comunitaria “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” di cui all'art. 45 del regolamento (UE) 1308/2013.

Il Decreto Direttoriale n. 017357 del 14/04/2026 che definisce ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi da parte del

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica – Direzione Generale degli Affari Generali e del Bilancio – AGEBIL per le attività volte al miglioramento della competitività del settore vitivinicolo e all'apertura, alla diversificazione o al consolidamento dei mercati, sulla base di quanto previsto nel suddetto Decreto n. 331843 del 26 giugno 2023.

Il presente Invito sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) sarà pubblicato l'Avviso inerente il precitato Invito.

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Invito si applica, per le definizioni, per l'identificazione dei soggetti proponenti, per i requisiti e per l'individuazione dei prodotti oggetto di promozione, rispettivamente quanto riportato agli artt. 2, 3 e 4 del decreto del Ministro dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 331843 del 26 giugno 2023 di seguito denominato "Decreto".
2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 331843 del 26 giugno 2023, possono presentare o partecipare ad un solo progetto Nazionale, a un solo progetto Regionale e a un solo progetto Multiregionale, come previsto dall'art. 5, dal comma 2 del decreto. La presentazione di più progetti sulla medesima tipologia comporterà l'inammissibilità di tutti i progetti presentati sulla stessa tipologia.
3. I progetti, pena l'esclusione, devono inderogabilmente essere finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi generali, individuati in modo coerente con il quadro normativo unionale applicabile. In particolare, ciascun progetto deve perseguire:
 - **almeno uno** degli obiettivi di cui al **PSP** e all'**articolo 57, lettere a), i) e j), del regolamento (UE) 2021/2115**;
 - **almeno uno** degli obiettivi di cui all'**articolo 14, lettere a), c), d), e), f), h) e i), del regolamento (UE) 2022/126**.
4. Possono partecipare al presente Invito esclusivamente i soggetti di cui agli articoli 2 e 3 comma 1 del Decreto ministeriale, come riportati nell'allegato 19 del decreto Direttoriale

Art. 2 (Stanziamiento disponibile)

Con il presente Invito sono aperti i termini per la presentazione dei progetti "Promozione sui Mercati Paesi Terzi" campagna 2026/2027 a valere sulla quota regionale.

1. La dotazione finanziaria assegnata al presente Avviso di euro 7.500.000,00 dovrà coprire:
 - per euro 6.000.000,00 gli anticipi richiesti con l'annualità 2026/2027 per i progetti Regionali.
 - per euro 300.000,00 gli anticipi richiesti con l'annualità 2026/2027 per i progetti Multiregionali.
 - per euro 1.200.000,00 per i saldi dei progetti presentati nell'annualità 2024/2025 e 2025/2026.

2. In caso di economie nel corso dell'esercizio finanziario comunitario 2026/2027 i su citati importi potranno essere rimodulati.
3. La presenza delle economie di cui al precedente comma, verrà comunicata tramite pubblicazione di apposito successivo decreto direttoriale.
4. L'aiuto a valere sulle risorse comunitarie non può superare il 50% delle spese sostenute per svolgere le attività.
5. Il contributo richiesto per ciascun progetto, di cui all'art. 13 comma 4, del decreto del Ministro dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 331843 del 26 giugno 2023, non può superare **i tre milioni di euro**.

Art. 3

(Presentazione dei progetti e contenuto della domanda di contributo)

1. Le domande di contributo relative alla campagna 2026/2027, a valere sui fondi di quota nazionale, regionale e multiregionale devono essere compilate e presentate esclusivamente, pena la non ricevibilità e conseguente esclusione, mediante l'applicativo presente sul portale SIAN all'indirizzo Internet <https://www.sian.it/vinopaesiterzi/>.
2. Le modalità di utilizzo dell'applicativo, reso disponibile dal MASAF, sono definite nello specifico Manuale Utente disponibile nell'applicativo SIAN.
3. Le domande di contributo relative alla campagna 2026/2027, a valere sui fondi di quota nazionale, regionale e multiregionale, devono essere presentate **entro e non oltre il 26 giugno 2026**.
4. La data di presentazione corrisponde a quella del "rilascio informatico" sull'applicativo presente sul portale SIAN, che attribuisce alla domanda di sostegno presentata un protocollo di ricezione.
5. Per le domande da presentare attraverso l'applicativo presente sul portale SIAN, è consentita l'abilitazione di uno o più soggetti delegati alla compilazione. A tal fine, il soggetto proponente procede alla delega secondo le modalità definite nello specifico Manuale Utente disponibile sul portale SIAN.
6. Tutti i soggetti proponenti, e ciascun soggetto partecipante, alla domanda di contributo, a valere sui fondi di quota nazionale, nonché alle domande a valere sui fondi di quota regionale e multiregionale presentate tramite la piattaforma SIAN, deve essere allegata, la seguente documentazione:
 - a) **Allegato 2:** Dichiarazione sostitutiva di certificazione amministrativa e finanziaria resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente compilata da parte del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante;
 - b) **Allegato 3:** Idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea;
 - c) **Allegato 4:** Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente compilata da parte del soggetto proponente e da parte di ciascun soggetto partecipante, secondo le indicazioni ivi contenute;
 - d) **Curriculum aziendale** dei soggetti proponenti e/o dei soggetti partecipanti, sottoscritto dal legale rappresentante, con la descrizione delle attività di promozione realizzate atte a dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica. Qualora il possesso di tale requisito sia comprovato tramite uno o più soggetti terzi incaricati dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, inserire il curriculum aziendale di tali soggetti;

Per i seguenti proponenti specifici deve essere allegata la seguente ulteriore documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e microimprese, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da produrre solo nel caso in cui il

soggetto proponente e/o il soggetto partecipante appartiene alla categoria delle micro o piccole imprese;

- Organizzazioni professionali, associazioni o federazioni di consorzi di tutela o associazioni o federazioni prive di iscrizione al Registro delle imprese, copia dello statuto ed un elenco degli associati al momento della presentazione della domanda di contributo, firmati in ogni pagina dal legale rappresentante;
- Associazioni temporanee di impresa e di scopo costituente o reti di impresa, l'impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa, redatto in conformità all'**Allegato 9** al presente Invito. Nel caso in cui tali soggetti siano già costituiti al momento della presentazione della domanda, copia conforme dell'atto di costituzione dell'associazione temporanea tra imprese o copia del contratto di rete.
- Produttori di vino, associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituite o costituente, consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative e reti di impresa, **copia conforme dell'ultimo bilancio approvato**, ovvero copia di altro documento idoneo a comprovare il fatturato aziendale del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti.

Art. 4

(Preventivi di spesa da allegare al progetto)

1. Al progetto, per ciascuna voce di spesa prevista per la realizzazione delle attività in un determinato Paese terzo, devono essere allegati i preventivi come segue:

Costi di riferimento	In assenza di costi di riferimento	In assenza di concorrenza di mercato
<i>In caso di costo di riferimento di cui all'Allegato 18 del D.D. n. 0173157 del 14/04/2026 il proponente allega un preventivo, reso da un fornitore indipendente rispetto al beneficiario, contenente informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell'attività e sui costi unitari di realizzazione.</i>	<i>In caso di assenza di costo di riferimento, di cui all'Allegato 18, il proponente allega tre preventivi comparabili, resi da fornitori indipendenti tra di loro e rispetto al beneficiario, contenenti informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell'attività e sui costi unitari di realizzazione.</i>	<i>Nel caso in cui, in assenza di più soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi previsti, non sia possibile disporre di tre preventivi per i costi relativi a una o più attività, il proponente allega un preventivo corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., nella quale attesta l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti previsti.</i>

2. I preventivi devono essere intestati al soggetto proponente, oppure ai soggetti partecipanti, devono essere prodotti in lingua italiana o in lingua inglese e non possono essere presentati a corpo.
3. Con riferimento alle voci di spesa che richiedono la presentazione di tre preventivi, il soggetto proponente dovrà procedere alla scelta del preventivo con il prezzo più basso. Nel caso in cui, invece, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, venga scelto un preventivo differente, è necessario che il beneficiario fornisca una relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della diversa scelta.

4. In casi eccezionali, in cui la spesa prevista per attività specifiche superi il costo di riferimento, è consentita la presentazione di idonea relazione o documentazione per giustificare eventuali scostamenti dai costi di riferimento.
5. **In caso di acquisizione nel corso dell'esecuzione, di preventivi di spesa di importo inferiore rispetto a quelli presentati in fase di domanda, le minori spese, a parità di attività realizzata, costituiscono economie di progetto, secondo la disciplina dettata nel Manuale dei controlli.**

Art. 5
(Requisiti soggettivi)

1. Il soggetto proponente, o il soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, ha realizzato, anche senza il sostegno di cui all'art. 58, comma 1 par.1, lett. K) del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, attività analoghe a quelle oggetto dello stesso e possiede adeguate capacità tecniche da documentare attraverso la presentazione del curriculum aziendale
2. Il soggetto proponente o, in alternativa, ciascun soggetto partecipante devono presentare una idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea, redatta conformemente all'Allegato 3 del decreto direttoriale
3. Il soggetto proponente e/o i soggetti partecipanti devono avere adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità. I requisiti minimi di disponibilità dei prodotti sono indicati nella seguente tabella e sono determinati sulla base dei dati riportati nella voce: "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato", desunti dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2025 del registro dematerializzato.

Tipologia di progetto	Tipologia di soggetto	Disponibilità minima di vino imbottigliato/confezionato
Progetti regionali e multiregionali	Soggetto proponente singolo (produttore di vino) e soggetto proponente in forma aggregata (ATI, ATS, consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative, e reti di impresa)	pari almeno a 150.000 litri.
Progetti regionali e multiregionali	Ciascun soggetto partecipante produttore di vino nell'ambito di soggetti aggregati	pari almeno a 6.000 litri.

Le aziende che producono conto terzi sono tenute all'indicazione dei terzisti che detengono le giacenze dichiarate.

Art. 6
(Intensità di aiuto e contributo richiedibile)

1. La percentuale di contributo rispetto alle spese progettuali previste, come indicate all'art.13 del D.M. 331843/2023, è pari al massimo al 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto.

2. Per i progetti a valere sui fondi europei di quota regionale, il contributo richiesto per ciascun progetto, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, non deve superare i 3 milioni di euro, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato.
3. Sia per i progetti regionali che per i progetti multiregionali, a valere sui fondi quota regionale nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario 2026/2027, la spesa minima per progetto non può essere inferiore ad euro 100.000,00. Per i progetti presentati solo da piccoli produttori quali definiti nel regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione Europea, la spesa minima per progetto non può essere inferiore ad euro 60.000,00.
4. **Non sono previsti limiti minimi di spesa per soggetto partecipante, posto che, nel complesso, il progetto raggiunga comunque i limiti di spesa previsti dal precedente punto 3.**
5. Per i soggetti proponenti di cui alle lettere f), h), i) e j) dell'art. 3 comma 1 del Decreto Ministeriale appartenenti alla categoria delle medie e grandi imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto; per i soggetti proponenti di cui alle lettere f), h), i) e j) del citato art. 3 comma 1 del Decreto Ministeriale appartenente alla categoria delle piccole e microimprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui possa essere desunto. Si precisa, altresì, che il soggetto proponente è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto di cui al comma 1 dell'art. 5 del Decreto ministeriale, per l'esercizio finanziario comunitario 2026/2027.
Resta inteso che, qualora i soggetti proponenti non abbiano un proprio fatturato, lo stesso si intende riferito a ciascun soggetto partecipante produttore di vino.
6. Come previsto dal comma 2 dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale, ciascun soggetto partecipante può presentare o partecipare ad un solo progetto nazionale, ad un solo progetto regionale, ad un solo progetto multiregionale, fermo restando il limite massimo di contributo concedibile pari a 3.000.000,00. La presentazione di più progetti sulla medesima tipologia comporterà l'inammissibilità di tutti i progetti presentati sulla stessa tipologia.
7. Qualora il soggetto proponente sia un produttore di vino con unità operative in due regioni, è ammissibile la presentazione di un solo progetto regionale (per una delle due regioni) e un progetto multiregionale.
8. I partecipanti delle associazioni temporanee di impresa e di scopo, le reti di impresa tra produttori, i consorzi, le associazioni e le federazioni devono partecipare ad almeno una delle azioni previste in ciascun Paese Terzo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del Decreto ministeriale.

Art. 7

(Valutazione dei progetti)

1. Il Comitato di valutazione, istituito presso il Dipartimento dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, di seguito "Comitato", procede alla valutazione dei progetti secondo le modalità descritte ai successivi commi del presente articolo.
2. Il Comitato accerta la ricevibilità delle domande, verificando che le stesse siano state trasmesse nei termini e secondo le modalità stabilite al precedente art. 3, del presente Invito.
3. Il Comitato accerta la completezza e la regolarità della documentazione presentata ai sensi dell'art. 3 e 4, del presente Invito e procede, ai sensi dell'art. 12 del Decreto ministeriale, alle seguenti verifiche:
 - a. verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale ovvero della documentazione attestante tale sussistenza;

- b. verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 9 del Decreto ministeriale ovvero della documentazione attestante tale insussistenza.
4. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa presentata, il Comitato richiede al Soggetto proponente la documentazione e/o i chiarimenti utili, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del principio di par condicio dei partecipanti. In caso di soccorso istruttorio, è assegnato al Soggetto proponente un congruo termine non inferiore a 10 giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine, il competente ufficio procede all'esclusione.
 5. La ragionevolezza dei costi è valutata dal Comitato sulla base della presentazione per ciascuna attività prevista, del preventivo a supporto dei costi di riferimento o dei tre preventivi comparabili, secondo quanto previsto dal precedente articolo 4 e specificato nell'**Allegato 10** (Spese ammissibili). In ogni caso, il Comitato può chiedere chiarimenti al Soggetto proponente relativamente alla ragionevolezza dei costi dichiarati e può, altresì, svolgere indagini di mercato mediante la comparazione dei costi medesimi con i parametri ufficiali elaborati da enti nazionali ed esteri e, in mancanza, con i prezzi di mercato.
 6. Il Comitato, terminata l'istruttoria, procede alla valutazione dei progetti e all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di seguito indicati ed esplicitati all'**Allegato 11** al presente Avviso:
 - a. Livello di analisi e comprensione del contesto;
 - b. Coerenza della strategia proposta con gli obiettivi del programma;
 - c. Qualità delle azioni proposte;
 - d. Idoneità delle azioni in termini di aumento della domanda dei prodotti e/o di aumento della conoscenza dei regimi di qualità;
 - e. Coerenza del piano finanziario rispetto al progetto;
 - f. Impatto sul mercato
 7. Il punteggio massimo attribuibile dal Comitato sulla base dei criteri di cui sopra è pari a 100 (cento) punti. Il punteggio minimo conseguibile è 60 (sessanta), il mancato raggiungimento del quale determina il non inserimento in graduatoria e la non ammissibilità a finanziamento del progetto.
 8. Al termine dell'istruttoria ed applicati i criteri di priorità, il Comitato stila la graduatoria dei progetti eleggibili attribuendo a ciascuno di essi il punteggio di priorità in base a quanto definito all'**Allegato 12** del presente Invito. A parità di punteggio, si applica quanto disposto all'art. 12, comma 4 del Decreto ministeriale.
 9. Il Comitato, terminata la valutazione, predispone la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo. A parità di punteggio, il Comitato attribuisce i punteggi previsti dai criteri di priorità di cui all'articolo 11, comma 2, del Decreto ministeriale, sulla base di quanto previsto nell'**Allegato 12** al presente Decreto. A tal fine, il Comitato si riserva di richiedere le informazioni propedeutiche a detta valutazione. In caso di ulteriore parità si applica quanto disposto all'articolo 12, comma 4 del Decreto ministeriale.

Infine, il **Servizio 5 Qualità e Marketing Brand Sicilia del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea**, provvederà alla pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assessorato della graduatoria dei progetti ammissibili e dell'elenco dei progetti esclusi ed all'invio della stessa al Ministero e ad Agea.

Art. 8

(Termini di valutazione e di esecuzione dei progetti)

Per la campagna 2026/2027, i termini di valutazione e il termine di contrattualizzazione dei progetti regionali e multiregionali sono:

- a) **01 settembre 2026**, data entro cui le Regioni capofila fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti multiregionali ammissibili a contributo, utilizzando il modello di cui all'Allegato 13 del presente Invito, nonché ad Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'art. 14 comma 3 del Decreto ministeriale.
- b) **07 settembre 2026**, data entro cui le Regioni partecipanti ai progetti multiregionali fanno pervenire alle Regioni capofila il nulla osta al cofinanziamento dei progetti selezionati.
- c) **07 settembre 2026** data massima entro cui l'Amministrazione Regionale trasmette al Ministero e ad AGEA, la graduatoria dei progetti regionali ammissibili a contributo, utilizzando il modello di cui all'Allegato 13 del presente Invito, nonché ad Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali previsti dall'art. 14, comma 3 del Decreto ministeriale.

In considerazione di quanto disposto dall'art. 58, comma 2 par. 2, del regolamento (UE) 2021/2115 e di quanto disposto dall'art. 6 comma 1 del Decreto ministeriale n. 331843 del 26/06/2023 i progetti hanno durata annuale dal 16 ottobre 2026 al 15 ottobre 2027.

Per i soggetti beneficiari che non chiedono il pagamento anticipato, le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza del contratto.

Il sostegno a ciascuna operazione di informazione e di promozione non supera i tre anni per un dato beneficiario in un determinato Paese terzo o mercato di un Paese terzo. È facoltà del beneficiario richiedere la proroga.

Art. 9

(Notifica graduatoria)

L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea notifica ai soggetti beneficiari, tramite posta elettronica certificata, la graduatoria definitiva ed assegna un termine non superiore a 7 giorni entro il quale tali soggetti accettano o meno il contributo.

Art. 10

(Progetti multiregionali)

La domanda di contributo è presentata da soggetti proponenti che hanno sede operativa in almeno 2 Regioni, a valere su fondi di quota regionale pari a 300.000,00 euro. La quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e Regioni non supera il 25% dell'importo del progetto presentato e ammesso a contributo. I soggetti proponenti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f) ed i) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto, presentano la domanda di contributo alla Regione in cui hanno la sede legale. I soggetti proponenti di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto presentano la domanda di contributo alla Regione in cui ha sede legale la mandataria. I soggetti proponenti di cui alla lett. j) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto presentano la domanda di contributo alla Regione in cui ha sede legale l'organo comune o il soggetto a cui è stato conferito mandato con rappresentanza. La Regione presso la quale sono presentati i progetti multiregionali assume il ruolo di Regione capofila. Il progetto deve riguardare la promozione delle produzioni delle Regioni in cui il soggetto proponente ha le sedi operative.

Art. 11

(Modalità di presentazione dei progetti multiregionali)

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera c) del Decreto, per la campagna 2026/2027, la Regione Siciliana consente la presentazione di progetti multiregionali. L'importo destinato a tali progetti è pari ad € 300.000,00.

La quota di partecipazione finanziaria regionale ai progetti multiregionali è proporzionale al peso finanziario delle azioni intraprese dalle aziende di ciascuna Regione sulla totalità delle attività previste dal progetto. Pertanto i progetti multiregionali dovranno indicare la spesa imputabile ad ogni singola Regione in base alle azioni progettate.

Il Comitato predispose le graduatorie dei progetti multiregionali e comunica alle Regioni coinvolte la graduatoria e l'importo dei fondi di quota regionale di competenza.

I progetti multiregionali sono finanziati, in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle disponibilità fondi quota regionale di ciascuna Regione coinvolta.

La riserva dei fondi quota nazionale, di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), del Decreto ministeriale, è attribuita dal Ministero in base ai punteggi assegnati da ciascuna Regione capofila, secondo le modalità previste ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 12 del Decreto ministeriale.

I progetti multiregionali sono valutati dal Comitato della Regione Sicilia secondo le modalità indicate al precedente art. 7 del presente Invito. I progetti multiregionali sono presentati completi di tutta la documentazione occorrente, pena l'esclusione, con le medesime modalità dei progetti regionali, entro la data di scadenza fissata nel precedente art. 3 comma 3 del presente Invito.

Art. 12

(Modifiche dei soggetti proponenti e beneficiari)

1. Non sono ammesse, pena l'esclusione, le modifiche alla composizione dei soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del comma 1, dell'art. 3 del Decreto ministeriale, nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione della domanda di contributo e la stipula del contratto con Agea.
2. È consentito il recesso di una o più imprese partecipanti al soggetto proponente di cui alle lett. h), i) e j), del comma 1, dell'art. 3 del Decreto ministeriale, a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di qualificazione e che tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del soggetto collettivo, e non per eludere le cause di esclusione di cui all'art. 9 del Decreto ministeriale.
3. I medesimi soggetti proponenti di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare all'Amministrazione Regionale e ad Agea qualsiasi modifica della compagine. L'Amministrazione Regionale verifica il mantenimento dei requisiti di partecipazione e qualificazione a seguito delle modifiche comunicate e ne danno comunicazione al soggetto proponente e ad Agea.
4. Non è ammessa alcuna modifica del beneficiario tranne nei casi previsti dal Codice Civile. e nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'art.3 del Regolamento UE 2011/2116.

Art. 13

(Variazioni del progetto)

1. Nella realizzazione del progetto i beneficiari possono apportare modifiche e variazioni nel rispetto dell'articolo 16 del D.M. n. 331843 del 26 giugno 2023, del Decreto direttoriale e del presente Avviso. Le variazioni sono disciplinate secondo le seguenti tipologie:
 - a) variazioni non sostanziali;
 - b) variazioni sostanziali;
 - c) misure di flessibilità.
2. Ai fini del calcolo delle soglie di variazione, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) la base di calcolo della percentuale di variazione è costituita dall'importo delle singole attività, rientranti nelle azioni di cui all'articolo 3 comma 1, riportato nell'ultima versione del progetto approvata dal Comitato di valutazione.
 - b) non sussiste un numero massimo di varianti proponibili; qualora, nel corso dell'attuazione del progetto, una medesima attività sia oggetto di successive variazioni non sostanziali, lo scostamento rispetto alla base di calcolo è determinato considerando l'effetto complessivo di tutte le modifiche intervenute. Qualora tale variazione complessiva determini uno scostamento superiore al 20% rispetto alla base di calcolo l'istanza è sottoposta al Comitato di valutazione.
3. L'eleggibilità delle spese relative alle variazioni (non sostanziali, sostanziali, flessibilità) decorrono dalla data dell'istanza di variazione.
 4. Le variazioni non comportano il cambiamento degli obiettivi, dei Paesi o dei mercati dei Paesi indicati nel progetto approvato, salvo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto direttoriale in materia di misure di flessibilità, e il cambiamento o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria.
 5. Il beneficiario allega alla comunicazione di variazione nuovi preventivi, ove necessari, secondo quanto previsto dal precedente articolo 4.
 6. Tutte le comunicazioni e le istanze di variazione devono essere presentate tramite Portale SIAN mediante compilazione a sistema.

Articolo 14

(Variazioni non sostanziali)

1. Per variazioni non sostanziali si intendono le variazioni del cronoprogramma, le variazioni riguardanti la localizzazione e le variazioni al quadro economico di importo pari o inferiore al 20%.
2. Le variazioni pari o inferiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste per ciascun Paese Terzo sono oggetto di sola comunicazione e non sono sottoposte a istruttoria autorizzativa.
3. **Qualora, in sede di rendicontazione, la quantificazione delle variazioni non sostanziali risulti superiore al 20%, l'importo eccedente non è ammesso a rendiconto e, in particolare, non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti**

Articolo 15

(Variazioni sostanziali)

1. Le variazioni superiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste per ciascun Paese Terzo devono essere comunicate almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'attività interessata dalla variante.
2. Le variazioni di cui al comma 1 sono considerate ammissibili solo se autorizzate dalla Regione Sicilia. La Regione Sicilia, qualora ritenga l'istanza ammissibile ai sensi delle disposizioni del Decreto ministeriale, autorizza entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, dandone comunicazione al beneficiario e ad AGEA.
3. Le istanze di variante possono essere presentate al massimo entro 30 giorni dal termine delle attività

Articolo 16

(Misure di flessibilità)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 16 del D.M. n. 331843 del 26 giugno 2023 in merito alla inammissibilità di modifiche o variazioni che comportino il cambiamento o l'eliminazione di obiettivi o di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria,

i beneficiari possono presentare variazioni che prevedano lo spostamento di attività e del relativo costo verso altri Paesi già previsti dal progetto, nei seguenti casi:

- a) in caso di risparmi di spesa conseguiti nella realizzazione delle attività originariamente programmate;
 - b) in caso di realizzazione degli obiettivi del progetto con un budget inferiore rispetto a quello stimato;
 - c) nei Paesi Terzi, in cui l'importazione e la distribuzione dei vini è gestita da monopoli di Stato, in caso di prescrizioni emanate dai monopoli esteri che rendano non attuale una o più attività programmate.
2. La richiesta di variazione è sottoposta nuovamente al Comitato di valutazione ed è approvata a condizione che il punteggio assegnato in esito alla rivalutazione complessiva del progetto, secondo quanto previsto all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale, ne confermi l'ammissibilità e la finanziabilità.
 3. Il Comitato di valutazione tiene conto, nell'esame delle variazioni, di eventuali documentate condizioni di instabilità dei mercati, in coerenza con la normativa unionale.
 4. La disciplina di flessibilità di cui ai commi precedenti si applica a prescindere dalla percentuale di variazione richiesta.

Art.17

(Elenco dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti)

Gli elenchi delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti sono riportati nell'Allegato 17 del presente Invito.

Art. 18

(Materiale informativo)

1. Il materiale promozionale e pubblicitario, nonché tutti i documenti destinati al pubblico, compresi gli audiovisivi realizzati o acquisiti nell'ambito del progetto, devono essere coerenti con le indicazioni previste nelle linee guida adottate e recano, al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del contributo erogato, l'emblema e la menzione di cui all'Allegato 1 del Decreto ministeriale, secondo le disposizioni d'uso disponibili sul sito della Commissione europea.
2. L'emblema deve essere chiaramente visibile, non necessariamente a colori, e la menzione chiaramente leggibile, qualunque sia il supporto impiegato. Per materiali audio la menzione deve essere riprodotta chiaramente alla fine del messaggio promozionale. Per materiali video l'emblema e la menzione devono comparire obbligatoriamente all'inizio o durante o alla fine del prodotto promozionale. Per quanto concerne i gadget quanto previsto al comma 1 deve essere riportato necessariamente anche sul prodotto e non solo sulla custodia dello stesso.
3. La menzione deve essere tradotta nella lingua del Paese a cui è rivolto il materiale promozionale e pubblicitario, oppure in lingua inglese.
4. Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi o ai mercati dei Paesi terzi ai quali è destinato.
5. La conformità del materiale informativo è verificata ex-post da Agea, coerentemente con le previsioni contenute nel Manuale dei controlli, redatto da Agea ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Decreto ministeriale. Il materiale informativo non conforme a tali indicazioni non è ammesso a contributo. Il materiale reca altresì il logo del Ministero.
6. Il materiale di cui al comma 1 reca altresì il logo del Ministero. Il logotipo del Ministero deve essere riprodotto sul materiale informativo in maniera visibile, deve essere di dimensione uguali, in altezza o larghezza, rispetto all'emblema dell'Unione e in conformità con le

prescrizioni contenute nel Manuale d'uso pubblicato alla pagina del sito del Ministero al link: https://www.masaf.gov.it/logotipo_ministero.

7. Il logotipo del Ministero è reso disponibile ai soggetti beneficiari tramite l'applicativo di cui all'articolo 8, comma 1 del presente Decreto oppure è richiedibile secondo la procedura illustrata alla pagina del sito del Ministero al link: https://www.masaf.gov.it/logotipo_ministero.

Art. 19

(Stipula del contratto e controlli)

1. I contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto tipo pubblicato sul sito istituzionale di Agea, di cui all'art. 14 comma 1 del Decreto ministeriale, sono stipulati tra quest'ultima ed i beneficiari.
2. I soggetti beneficiari possono richiedere il pagamento in anticipo del contributo mediante apposita domanda di pagamento e previa costituzione di una garanzia pari al 120% dell'aiuto erogabile a titolo di anticipo.

Articolo 20

(Conflitto di interessi)

1. I beneficiari devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire situazioni in cui l'esecuzione imparziale ed obiettiva delle attività progettuali potrebbe essere influenzata o compromessa per motivi inerenti a legami familiari o affettivi, affinità politiche o nazionali, interessi economici finanziari o personali diretti o indiretti o ogni altra comunanza di interessi.

Art. 21

(Erogazione del finanziamento e disposizioni finali)

1. Le modalità di erogazione del finanziamento, di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto ministeriale avviene sotto forma di anticipo pari all'80% dell'importo di contributo ritenuto ammissibile, dietro presentazione di apposita garanzia di valore pari al 120% dell'importo anticipato, e di successivo saldo pari al 20% dell'importo di contributo ritenuto ammissibile a seguito dei controlli di cui all'articolo 14, comma 10, del Decreto ministeriale. Per coloro che non usufruiscono dell'anticipo, il contributo è liquidato sotto forma di saldo al termine delle attività e all'esito dei controlli di cui all'articolo 14, comma 10, del Decreto ministeriale.
2. Al fine di garantire il corretto impiego delle risorse finanziarie disponibili, il beneficiario, per l'esercizio finanziario comunitario 2026/2027, riceve, nel caso in cui richieda l'anticipo, il contributo conformemente a quanto dichiarato in domanda e nella misura massima ivi indicata
3. *Il Ministero si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente procedura, anche nel caso di sopravvenuta indisponibilità totale o parziale dei fondi a disposizione, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla procedura medesima.*
4. *Per i progetti presentati a valere sulla misura di cui al presente decreto, qualora non dovessero intervenire disposizioni unionali e/o nazionali che consentano l'ammissibilità al finanziamento delle domande di aiuto 2026/2027 a valere anche sugli esercizi finanziari successivi al 2027, il Ministero provvederà a stabilire nuovi termini per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione delle domande di pagamento.*
5. Si ritiene pertanto, opportuno specificare che la Regione Sicilia si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente procedura, anche nel caso di sopravvenuta indisponibilità totale o parziale dei fondi a disposizione, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla procedura medesima.

6. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Decreto ministeriale, le sanzioni sono disciplinate dal Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, di modifica e integrazione del Decreto Legislativo del 17 marzo 2023 n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul “finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013”, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Art. 21

(Pubblicazione e informazioni)

Il presente Invito sarà pubblicato nel sito istituzionale della Regione Siciliana.

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) sarà pubblicato un avviso per estratto con il quale si informa dell'avvenuta pubblicazione nel sito istituzionale della Regione Siciliana del presente Invito.

Eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni, devono pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: servizio5marketing@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it e possono essere presentate fino alle ore 17:00 del ventesimo giorno precedente la scadenza di cui al comma 3 dell'art. 3 del presente Invito.

Art. 20

(Definizione delle controversie)

Tutte le controversie derivanti dal presente Invito sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Palermo, mentre quelle derivanti dal successivo contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 21

(Trattamento dei dati personali)

Si informano i partecipanti che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del presente invito, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal Regolamento UE 2016/675 (GDPR).

Per quanto non espressamente previsto dal presente Invito si rinvia alla normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale citata in premessa.

IL DIRIGENTE GENERALE
DR. FULVIO BELLOMO

Elenco allegati:

Allegato 2 - Dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa e finanziaria

Allegato 3 - Referenza bancaria

Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia

Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e micro imprese

Allegato 10 - Spese ammissibili e spese non ammissibili

Allegato 11 – Criteri di valutazione

Allegato 12 - Criteri di priorità

Allegato 13 - Modello trasmissione graduatoria

Allegato 17 - Elenchi delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti

Allegato 18 – Manuale dei costi di riferimento

Allegato 19 – Elementi di dettaglio